

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

in data 04 LUGLIO 1994

Prot. N. 420

Seduta Ordinaria

Deliberazione N° 12

OGGETTO: L. 241/90 ART. 12: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.-

L'anno millenovecentonovantaquattro (1994), il giorno quattro del mese di luglio nella sala della Comunità.

Previo invito, diramato con raccomandata in data 28 giugno 1994 Prot n. 403 si è riunito il Consiglio della "COMUNITA' MONTANA BELLUNO -PONTE NELLE ALPI " N. 19) nelle persone qui di seguito elencate:

<u>COGNOME E NOME</u>	P.	A.	G.	<u>COGNOME E NOME</u>	P.	A.	G.
1) - BORTOT Giovanni	[x]	[]	[]	6) - MOGNOL Wilmer	[]	[x]	[x]
2) - DE BONA BOTTEGAL Ezio	[]	[x]	[]	7) - ROCCON Luigi	[x]	[]	[]
3) - DE MOLINER Roberto	[x]	[]	[]	8) - TOSCANI Matteo	[x]	[]	[]
4) - GAVA Stefano	[x]	[]	[]	9) - TOSCANO Alessandro	[]	[x]	[x]
5) - INGROSSO Giancarlo	[x]	[]	[]	10) - VIEL Celestino	[x]	[]	[]

Assume la presidenza il Sig. ROCCON Luigi.

Funge da Segretario la Dott.ssa Gabriella Bond.

Il Presidente, constatata legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Richiamato l'art. 12 della L.S. 241/90 ove si prevede che la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari a chiunque erogati siano subordinati all'adozione di criteri regolamentari;

Presa visione del "regolamento per l'erogazione dei contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e sostegno di iniziative ed attività poste in essere da persone, Enti Pubblici ed organizzazioni private in materia di competenza della Comunità Montana Bellunese - Belluno - Ponte nelle Alpi" adottato dalla Giunta.

Il Presidente, dato atto che il regolamento è stato inviato ai consiglieri in allegato all'invito di convocazione per la seduta odierna, propone di dare per letto il regolamento aprendo subito la discussione e la fase di presentazione di emendamenti;

Gava:

Chiedo se il regolamento si estenda anche alle norme contributive già disciplinate da Leggi Regionali o Statali.

Presidente:

Il regolamento disciplina l'erogazione di contributi di competenza propria di questo ente, è evidente che sono gerarchicamente superiori le norme Regionali o Statali a disciplina di specifici interventi. (art. 19 del regolamento).

Toscani:

Come gruppo, avremmo preferito trovare all'o.d.g. l'approvazione del regolamento per il funzionamento dell'Ente e non questo regolamento che sembra frettolosamente presentato per l'adozione al solo fine di consentire l'erogazione di contributi.

Gava:

Nello Statuto appena adottato ci sono ben chiari gli scopi e le finalità dell'Ente. Il regolamento oggi in esame sembra invece genericamente predisposto al fine di consentire il più ampio spettro d'azione in ogni campo, dall'ambientale, al sociale, all'assistenziale. E' un regolamento contenitore che va sicuramente ridefinito e caratterizzato.

Viel:

E' un rifacimento semplificato di un precedente regolamento. Abbiamo comunque voluto evidenziare il nostro intento a sviluppare e promuovere le attività turistiche ed ambientali

che aiutino lo sviluppo della montagna.

Conclusasi la discussione;

IL CONSIGLIO

Vista la proposta di regolamento presentata dalla Giunta;

Richiamata legge 241/90 art. 12;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/1990 allegati alla presente deliberazione;

Con n. 5 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Toscani e Gava) espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- 1) - è approvato il regolamento per l'erogazione dei contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari a sostegno di iniziative ed attività poste in essere da persone, enti pubblici ed organizzazioni private in materia di competenza della Comunità Montana Bellunese - Belluno - Ponte nelle Alpi, composto di n. 19 articoli così come da allegato alla presente;
- 2) - di sottoporre il presente atto al controllo preventivo di legittimità mediante invio al Co.Re.Co. - sezione di Belluno;

* * * * *

REGOLAMENTO

per l'erogazione dei contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari a sostegno di iniziative ed attività poste in essere da persone, Enti pubblici ed Organizzazioni private in materia di competenze della Comunità Montana Bellunese - Belluno Ponte nelle Alpi.

CAPO I - FINALITA', DESTINATARI E PROCEDURE

FINALITA'

Art. 1 - Le disposizioni di cui al presente regolamento tendono a stabilire criteri, parametri e modalità per la concessione di contributi e concorsi finanziari a sostegno di iniziative o attività esprimendosi nei settori dell'agricoltura, del turismo, della cultura, dello sport, della promozione economica e artigianale, dell'assistenza riconducibile all'attività demandata alla Comunità Montana.

DESTINATARI

Art. 2 - Destinatari della partecipazione finanziaria possono essere, in primo luogo, i Comuni, sia singoli che associati, i quali saranno partecipati delle iniziative comunitarie al fine di realizzare la massima collaborazione tra Enti Pubblici.

Art. 3 - Possono essere, altresì, destinatari di contributo o di concorsi finanziari le persone fisiche, gli enti privati, le associazioni riconosciute e non riconosciute, comitati e fondazioni che abbiano residenza o sede nel territorio della Comunità Montana o anche residenti fuori della Comunità Montana purchè gli interventi proposti abbiano effettuazione sul territorio della Comunità stessa e che realizzino scopi societari di promozione e tutela di situazioni a carattere generale da perseguire senza finalità di lucro.

PROCEDURE

- Art. 4 - Le domande di contributo, partecipazione o patrocinio devono essere inoltrate dal legale rappresentante del gruppo richiedente o dalla persona interessata, entro e non oltre il 30 settembre o il 30 aprile di ciascun anno, prima del verificarsi dell'oggetto dell'istanza.
- Art. 5 - Le richieste, chiare e circostanziate, devono essere finalizzate, con esatta indicazione e concretezza nell'esposizione preventiva delle spese di attuazione, nonché confortate da indicazioni nell'utilizzo specifico dell'eventuale contributo o dell'incidenza del concorso comunitario nel contesto dell'operazione.
- Art. 6 - Le finalità dei richiedenti devono essere chiaramente individuabili e devono rientrare tra le materie di intervento di competenza della Comunità Montana.
- Art. 7 - La Giunta, valutate le finalità dell'iniziativa, i costi, la rispondenza agli interessi generali o le specifiche situazioni personali e familiari di disagio e di bisogno, per sentita di norme la commissione bilancio e programmazione, delibera l'assegnazione del contributo e la misura dello stesso. L'erogazione avviene in una unica soluzione salvo diversa disposizione stabilita nell'atto di concessione. Della assegnazione dei contributi viene data comunicazione ai capigruppo consiliari.

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE E CRITERI DI PRIORITA'

- Art. 8 - La Giunta, tenuto conto delle risorse disponibili in Bilancio, forma il piano di riparto dei contributi e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano. L'amministrazione non è vincolata dalle richieste prodotte e valuterà la concessione dei contributi e la misura dei benefici in relazione ai programmi previsionali e alle disponibilità di bilancio. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunitaria a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può ri-

chiedere che siano effettuati ulteriori approfondimenti e verifiche.

Art. 9 - Condizione di priorità per l'ammissibilità a contributo è costituita dal possesso di uno o più dei sottoelencati requisiti:

- il diretto coinvolgimento della Comunità nelle manifestazioni e/o iniziative, che non si esaurisca con la mera concessione del patrocinio;
- lo svolgimento diretto da parte delle associazioni, enti ecc. di attività promozionale, nel rispettivo settore di attività;
- la valorizzazione del patrimonio culturale, turistico, sportivo, ecc. in ambito comunitario;
- l'utilizzo di attrezzature e impianti siti sul territorio comunitario e gli interventi di miglioramento che nell'occasione vengono apportati agli impianti esistenti;

Art. 10 - Gli enti pubblici e privati, le associazioni e i comitati che ricevono contributi da parte della Comunità per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare, attraverso i mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il concorso della Comunità.

Art. 11 - L'intervento della Comunità non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese per manifestazioni ed iniziative di cui all'art. 1 e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 2.

Art. 12 - La Comunità rimane comunque estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Art. 13 - La Comunità non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dalla

Comunità contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dalla Comunità stessa. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti della Comunità la quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione, delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

PATROCINIO

Art. 14 - Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte della Comunità deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta dell'Ente.

La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento della Comunità con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Il patrocinio concesso dalla Comunità deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO II - SETTORI DI INTERVENTO

1. SETTORE PRODUTTIVO
 - agricoltura e manifestazioni del comparto-artigianale
 - facilitazione per il ricorso al credito
 - turismo
2. CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVE
ad Associazioni pubbliche e private per singole manifestazioni o per l'attività societaria
3. CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' UMANA
per iniziative locali, nazionali, internazionali
4. CONTRIBUTI NEL SETTORE SOCIALE
 - assistenza sociale per handicappati e tossicodipendenti
 - associazionismo volontario

5. SETTORE CULTURA

ad Enti pubblici e privati per singole manifestazioni od interventi programmati a valenza comprensoriale o per iniziative di valore culturale.

6. TUTELA AMBIENTALE

- difesa del suolo
- pronto intervento
- protezione civile

SETTORE PRODUTTIVO

Le funzioni della Comunità per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio della Comunità, sia al di fuori di essa;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alla stessa sia aperta alle attività operanti nella Comunità;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della Comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio della Comunità;
- d) facilitazioni per il ricorso al credito;
- e) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
- f) a contributi una tantum a favore delle Associazioni o organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio della Comunità.

- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali, fra i giovani della Comunità e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunitario convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 15 - La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti, che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.
Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti articoli.

SETTORE AMBIENTALE

Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunitario sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
- d) ad enti pubblici e privati per opere di pronto intervento e difesa del suolo.

CAPO III - INTERVENTI STRAORDINARI

- Art. 16 - Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunitario per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità nonchè per erogazioni un tantum anche a carattere assistenziale nei casi di particolare rilevanza e gravità e per iniziative e manifestazioni non comprese nel presente regolamento che hanno carattere straordinario e non ricorrente organizzate nel territorio comunitario per le quali la Giunta, sentiti i capigruppo consiliari, ritenga che sussista un interesse generale per la Comunità stessa;
- Art. 17 - La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.
- Art. 18 - Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui all'art. 1, le norme previste dall'art. 3 del presente Regolamento.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 19 - Si richiamano tutte le disposizioni legislative statali e regionali in materia di concessione di contributi e finanziamenti. Conservano efficacia tutte le disposizioni regolamentari in vigore. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo diviene esecutivo. Il Segretario della Comunità ne dispone, a mezzo degli uffici dell'Ente, la pubblicazione e la diffusione ai soggetti interessati.

IL PRESIDENTE

Luigi Roccon



IL DIRETTORE-SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Gabriella Bond

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione del Responsabile del Servizio, io, Direttore-Segretario Generale, certifico che la presente deliberazione è stata affissa per la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 7 LUG. 1994 per 15 giorni consecutivi, fino al 22 LUG. 1994.

IL DIRETTORE-SEGRETARIO GENERALE

Dr. Andrea Tropea

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

a) La presente deliberazione trasmessa al Comitato Regionale di Controllo - Sezione di Belluno, cui è pervenuta il 8 - 11 LUG. 1994 (prot. n. 4790/R), è divenuta esecutiva senza rilievi il - 1 AGO. 1994.
Belluno, li - 1 AGO. 1994

IL DIRETTORE-SEGRETARIO GENERALE

Dr. Andrea Tropea

b) Ai sensi dell'art. 23 bis della L. R. 28.06.1974, n. 35, come aggiunto dall'art. 6 della L. R. 17.06.1986, n. 24, la presente deliberazione è esecutiva dalla data di adozione.
Belluno, li _____

IL DIRETTORE-SEGRETARIO GENERALE

c) La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni membri per la pubblicazione al rispettivo Albo (art. 20 dello Statuto).
Belluno, li _____

IL DIRETTORE-SEGRETARIO GENERALE